

# LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

## ALBANIA

**Decreto-Legge 13 marzo 1925 relativo all'ingresso degli stranieri in Albania.** (*Gazzetta Ufficiale Albanese*, 17 marzo 1925, n. 11).

ART. 1. — Dal giorno della pubblicazione del presente decreto-legge è vietato a qualsiasi operaio straniero di entrare nel territorio della Repubblica albanese.

ART. 2. — Nessun operaio straniero, a qualsiasi nazionalità appartenga e per qualsiasi fine viaggi in Albania, può essere accettato.

ART. 3. — I commercianti, gli industriali e gli elementi specializzati di nazionalità straniera che vogliono visitare la Repubblica albanese sono tenuti all'atto della richiesta del visto di entrata nei territori della Repubblica a comunicare alle Rappresentanze albanesi od ai consolati la corrispondenza, il nome, la firma del commerciante, dell'industriale, del lavorante albanese col quale trovansi in relazione per dimostrare che vengono in Albania per l'esercizio del loro mestiere.

ART. 4. — Le Rappresentanze ed i Consolati albanesi hanno l'obbligo, prima di apporre il visto al passaporto, di procurarsi informazioni circa : a) qualità delle persone del commerciante, industriale e specializzato che viaggia per l'Albania, con quale commerciante albanese è in relazione ed in che modo lo prova ; b) il nome, il luogo, la firma del commerciante albanese ch'è in relazione collo straniero, chi esso sia e come provi tale relazione.

ART. 5. — Le autorità marittime e di frontiera sono tenute a chiedere tutte le notizie contenute nei paragrafi a) e b) dell'art. 4, per i commercianti, industriali e specializzati stranieri che desiderano passare in territorio della Repubblica.

ART. 6. — Il presente decreto-legge entra in vigore nel giorno della pubblicazione.

ART. 7. — Le disposizioni degli altri articoli di legge che sono in contraddizione con il presente decreto-legge sono abolite.

ART. 8. — Il Ministero degli Interni e degli Esteri, ed il Comando dell'Esercito e della Gendarmeria sono incaricati di provvedere alla esecuzione del presente decreto-legge.

## PANAMA

**Legge sull'immigrazione (30 marzo 1925, n. 55).**

ART. 1. — Ogni persona che si proponga di venire nel paese come passeggero di prima classe, con l'intenzione di lavorarvi per proprio conto trasmetterà alla segreteria degli Affari Esteri per tramite del Console del Panama nel porto d'imbarco, la prova che possiede le risorse necessarie per dedicarsi a determinate attività; e la Segreteria degli Affari Esteri, non appena si sia assicurata che l'interessato possiede i mezzi per poter vivere indipendentemente, autorizzerà il Console a vistare il passaporto dell'interessato con destinazione al Panama.

ART. 2. — Gli emigranti che non siano stati arruolati per conto del Governo, depositeranno alla Segreteria dell'Economia (*Hacienda*) e Tesoro la somma di centocinquanta *balboas* (1) e per mezzo di domanda chiederanno all'ufficio degli Affari Esteri il permesso di entrare nel paese. Questa somma sarà restituita all'immigrante o a un suo rappresentante al termine di un anno, sempre che il potere esecutivo ritenga che l'immigrante abbia acquistato un impiego di carattere stabile o possenga i mezzi necessari di sussistenza. Questo deposito sarà restituito prima del termine suddetto soltanto in caso di rimpatrio o di morte dell'immigrante.

ART. 3. — La persona o società, che introduca nel paese stranieri la cui immigrazione non sia proibita, per lavorare alla sua dipendenza, non sarà tenuta ad effettuare alcun deposito se il Potere Esecutivo lo ritenga non necessario.

In ogni caso, la persona o società si obbligherà, mediante opportuna garanzia, da determinarsi dal Governo, a rimpatriare a sue spese, in qualunque tempo siano licenziati, tutti o parte dei lavoratori che si desiderassero arruolare. Parimenti pagherà le spese di coloro fra detti lavoratori che fossero ricoverati in ospedali, manicomi o altri stabilimenti ufficiali di beneficenza, in attesa dell'imbarco per il luogo di provenienza.

ART. 4. — La persona o società che sia stata autorizzata dalla Segreteria degli Affari Esteri ad introdurre i lavoratori rimetterà a questa Segreteria e al funzionario consolare del Panama nel porto d'imbarco, gli elenchi nominativi delle persone che intende far venire con l'indicazione del luogo di nascita, e di residenza di ogni immigrante, i nomi e gli indizizzi della moglie, del padre, dei figli e fratelli. Tali elenchi dovranno essere debitamente autenticati dall'autorità competente del luogo di arruolamento.

(1) Un *balboa* vale L. 5,83 (oro).

ART. 5. — Ogni persona che dimostri di essere domiciliata nel paese potrà far venire nel territorio della Repubblica gli ascendenti, il coniuge o i discendenti legittimi viaggianti in terza classe, mediante autorizzazione che l'ufficio degli Affari Esteri darà al console del Panama nel porto nel quale tale persona o tali persone debbano imbarcarsi per il Panama. L'autorizzazione sarà data soltanto in seguito a domanda dell'interessato alla quale dovrà essere unita la prova della sua parentela con la persona o le persone richiamate, nonchè quella che egli possedga i mezzi per provvedere al suo o loro sostentamento.

ART. 6. — I Consoli della Repubblica non potranno vistare il passaporto di alcun immigrante al Panama, senza l'autorizzazione della Segreteria degli Affari Esteri. Il Console, che, contrariamente a questo divieto, vistasse i passaporti, incorrerà in una multa uguale al valore del prezzo di un biglietto di viaggio di terza classe dal Panama al luogo di partenza dell'immigrante.

ART. 7. — I Siriaci e i Libanesi che desiderano entrare nel Panama come immigranti, oltre che possedere i requisiti stabiliti da questa legge, dovranno unire alla loro domanda d'immigrazione al Panama un certificato di buona riputazione e buoni costumi, rilasciato dall'Alto Commissario francese in Siria.

ART. 8. — La presente legge modifica gli art. 1843 e 1882 del Codice amministrativo.

---